



Comune di Sona

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 18.01.1999

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 31.01.2001,
N. 37 DEL 31.05.2001 e
N. 3 DEL 20.03.2007

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs.446/97¹.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000² e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art. 2

Scopo del Regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

¹ **D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" - pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

² **D.Lgs. 18-08-2000, n. 267** "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

TITOLO II

Entrate Comunali

Art. 3

Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a) Tributi comunali;
 - b) Entrate patrimoniali (ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni);
 - c) Entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) Altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo espressa norma di legge e quelli tributari debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III

Determinazione di aliquote, tariffe e agevolazioni

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina, con apposita deliberazione, aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.
2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda altrimenti, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art. 6

Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

TITOLO IV

Art. 7

Forme di gestione

1. L'accertamento, in rettifica o d'ufficio, e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:
 - a) mediante gestione diretta;
 - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 2, comma 2°, 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) tramite azienda speciale, con affidamento alla stessa mediante convenzione di cui all'art.113 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) con affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.446/97 o alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art.113 del D.Lgs. 267/2000) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs.446/97 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai Concessionari di cui al D.Lgs 112/1999³.
2. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Funzionari Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano

³ **D.Lgs. 13.04.1999, n.112** "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L.337/1998" Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specificate, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il Funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento e sanzionatoria.
4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al DPR 602/73⁴ e successive modificazioni, ovvero secondo quanto previsto dal R.D. 639/1910⁵, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile del Servizio Tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs.446/97, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi

⁴ **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602** "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" - pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337" - pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O.

⁵ **R.D. 14 aprile 1910, n. 639** "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" - pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227.

responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 9

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L.241/90⁶ con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

⁶ **L. 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192, come modificata dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 10

Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 11

Attività di accertamento

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, ed in particolare i periodi di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art.60 del DPR 600/73⁷ oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

⁷ **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600** "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" - pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1 e successive modificazioni.

TITOLO V

Sanzioni per violazioni di norme tributarie

Art. 12

Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, di cui ai Decreti Legislativi 471⁸, 472⁹ e 473¹⁰ del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni. In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
 - a) le caratteristiche delle sanzioni;
 - b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
 - c) le cause di non punibilità;
 - d) i criteri di determinazione;
 - e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
 - f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, la trasformazione, fusione e scissione di società;
 - g) il ravvedimento;
 - h) il procedimento di irrogazione;
 - i) la tutela giurisdizionale;
 - j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
 - k) ipoteca e sequestro conservativo;
 - l) sospensione dei rimborsi e compensazione.

⁸ **D.Lgs. 18-12-1997, n. 471** "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

⁹ **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472** "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O..

¹⁰ **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473** "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Art. 13

Sanzioni in materia di riscossione dei tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 14

Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal Responsabile del Servizio Tributi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97.

Art. 15

Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nei limiti di un punto percentuale oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:
 - a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
 - b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
 - c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:
 - a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;
 - b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo di imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
 - c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi di imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;
 - d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi di imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la sanzione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

Art. 17

Irrogazione della sanzione

1. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile o altra normativa specifica.
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

TITOLO VI

Attività di riscossione

Art. 19

Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art.7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:
 - a) con le modalità previste con DPR n.602/1973 e successive modificazioni;
 - b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n.639/1910;
 - c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.
2. Per ciascun tributo locale è stabilito in € 5,00 (cinque) il limite al di sotto del quale non sono dovuti i versamenti.
3. Per ciascun tributo locale sarà stabilito nello specifico regolamento il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi. Qualora non previsto, il limite, comprensivo di imposta ed interessi, è fissato in € 12,00 (dodici).
4. Per le altre entrate comunali, i limiti sono stabiliti negli specifici regolamenti che le disciplinano.

Art. 20

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel DPR n.602/73 e successive modificazioni, debbono essere visti per l'esecutività dal Funzionario Responsabile della specifica entrata.

TITOLO VII

Attività contenziosa e strumenti deflativi

Art. 21

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs.546/92¹¹, il funzionario Responsabile del Settore Entrate o il Concessionario ex art.52, comma 5, lettera b), del D.Lgs.446/97, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 22

Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio Tributi può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

¹¹ **D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546** "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413" - pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora, da tale analisi, emerga che la continuazione della lite non è vantaggiosa per l'Ente, il Funzionario può annullare il provvedimento.

3. Il Funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo qualora l'atto sia palesemente illegittimo, purché non sia intervenuta una sentenza definitiva nel merito favorevole all'Ente. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Art. 23

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.lgs. 218/97¹², in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

2. L'istituto può essere disciplinato con specifico regolamento.

TITOLO VIII

Art. 24

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento, nella sua versione aggiornata, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

¹² **D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218** “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” - pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

NOTE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Tutti gli articoli del presente Regolamento devono rispettare quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212¹³.
2. Si riportano di seguito gli articoli n. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della citata legge:

3. Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

5. Informazione del contribuente.

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

6. Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito

¹³ **L. 27 luglio 2000, n. 212** - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7. Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

8. Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia

stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

11. Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.